

STATUTO " ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CTNNB1 ITALIA" **con sede in ACRI, 87041 (CS), Via G. Leone, 3.**

Art.1 **" DENOMINAZIONE E SEDE"**

L'organizzazione di volontariato denominata " **CTNNB1 Italia**" viene costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs nr. 117/2017 e della normativa per il Terzo Settore, come Ente del terzo Settore.

L'ODV che d'ora in avanti verrà per comodità espositiva denominata Associazione assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato, per la quale non si chiederà il riconoscimento della personalità giuridica.

L'Associazione ha sede legale in Acri (CS), Via G. Leone, nr. 3.

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria, ma da esso discenderà l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali e successivi regolamenti interni.

Art. 2 **" UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO ODV O DELLA** **INDICAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

L'Associazione dovrà usare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo di ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e verrà registrata nel RUNTS.

Art. 3 **" STATUTO"**

Le norme contenute nello statuto vincoleranno tutti gli aderenti all'Associazione.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 **"INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO"**

Lo statuto viene interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 **"FINALITA' E ATTIVITA'"**

Gli scopi dell'Associazione, ex art. 5 comma 1, D. lgs. 117/2017, da perseguire prevalentemente attraverso le attività di volontariato e a favore di associati, loro familiari e terzi, sono i seguenti:

1. Promuovere, sostenere e finanziare la ricerca scientifica e progetti simili che abbiano ad oggetto la mutazione genetica denominata CTNNB1, finalizzandole alla conoscenza, alla diagnosi ed alla cura, trattandosi di malattia rara;

2. Promuovere la divulgazione scientifica e sociale della malattia, attraverso tutti i canali di comunicazione che si renderanno di volta in volta accessibili;
3. Organizzare eventi;
4. Promuovere incontri con il mondo scientifico ed accademico;
5. Promuovere partnership con altre organizzazioni CTNNB1 presenti in Europa e nel mondo;
6. Stipulare convenzioni con Enti pubblici locali e non e con associazioni siano esse pubbliche o private;
7. Promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo scambio di informazioni anche attraverso la creazione di un data base da condividere con Enti, Associazioni parallele ed Istituti di ricerca che condividono gli stessi obiettivi;
8. Stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni nazionali ed estere, necessari o utili al perseguimento dello scopo;
9. Promuovere l'autonomia ed il miglioramento della qualità di vita dei soggetti affetti da alterazioni del gene CTNNB1, attraverso interventi e prestazioni socio-sanitarie, da individuare con apposita delibera dell'organo di amministrazione;
10. Promuovere progetti diretti a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso informazione, formazione ed attività di sostegno;
11. Promuovere l'inclusione sociali dei pazienti;
12. Intraprendere percorsi di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni altra azione diretta o indiretta e sempre nel rispetto della normativa di riferimento utile al raggiungimento degli scopi prefissati.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere attività di raccolta fondi nei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. nr. 117/2017, attraverso richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Le attività principali e connesse saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non potrà essere retribuita in alcun modo. E', infatti, incompatibile con la qualità di socio ogni forma di rapporto economico derivante da lavoro dipendente o autonomo.

Si potrà procedere solo al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

Art.6

" AMMISSIONE ED ESCLUSIONE"

L'Associazione ha carattere aperto e non dispone per l'ammissione degli associati limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o altre discriminazioni.

All'Associazione potranno aderire le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori, ovvero coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Assemblea, sottoscrivendo l'atto costitutivo;

- b. Ordinari, ovvero coloro che si sono associati successivamente alla costituzione e che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nella quale dovrà espressamente indicare di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali e successivi regolamenti e prestare consenso al trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

L'iscrizione viene annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

La domanda di adesione può essere rigettata, con deliberazione motivata. Il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro giorni 60. L'aspirante socio potrà nei 60 giorni successivi chiedere che l'Assemblea dei soci si pronunci in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

La quota sociale non è trasmissibile e non è rimborsabile.

Si perde la qualità di socio nei seguenti casi:

- a. Recesso volontario da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo, che avrà effetto immediato;
- b. Decadenza per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c. Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di persistenti violazioni agli obblighi statutari o tenuta di un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o per altri gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- d. Decesso.

Contro il provvedimento di esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti ed in contraddittorio con l'interessato, comunicato con lettera raccomandata o pec, quest'ultimo potrà fare ricorso nei 30 giorni successivi all'Assemblea dei soci, che previo contraddittorio, deciderà nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Il loro numero è illimitato.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 7

" DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI "

I soci dell'Associazione hanno tutti uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
2. esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente, che è tenuto a darne seguito entro gg. 30, salvo motivato diniego;
3. essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, del rendiconto economico e dei verbali;
6. concorrere alla definizione del programma;
7. votare in Assemblea, personalmente o attraverso un delegato con la qualifica di socio.

Gli associati hanno il dovere di:

1. rispettare lo Statuto e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

2. perseguire lo scopo associativo in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, non essendo ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente ad oggetto rapporti di lavoro autonomi o dipendente;
3. versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.8

" GLI ORGANI SOCIALI"

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Il Vice- Presidente;
5. Il Segretario;
6. L'eventuale organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono prive di retribuzione.

Tutte le cariche sociali hanno durata annuale.

Art. 9

" L'ASSEMBLEA DEI SOCI"

E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, a far data dalla deliberazione di ammissione purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

E' convocata almeno 1 volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza tramite e-mail. L'avviso dovrà contenere la data della riunione, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è, inoltre, convocata, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci ed in tal caso dovrà essere convocata entro gg. 15 dal ricevimento della richiesta o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni è redatto verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea è sempre ordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art.10

" COMPITI DELL'ASSEMBLEA"

L'assemblea deve delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione, in particolare individuando le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare.

In particolare, ha il compito di:

1. stabilire il numero ed i componenti del Consiglio Direttivo;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale preventivo;
4. nominare e revocare se previsto il revisore dei conti;
5. deliberare sulla ammissione ed esclusione degli associati;
6. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

7. deliberare su modifiche di statuto ed atto costitutivo;
8. deliberare le modifiche, lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione;
9. deliberare su tutto quanto viene rimesso alla sua competenza dalle leggi, dallo Statuto e dall'atto costitutivo.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11

"ASSEMBLEA ORDINARIA"

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea ordinaria è composta da tutti gli associati.

E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un nr. massimo di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea si organizzeranno su piattaforme digitali di video-conferenza e/ o altri mezzi analoghi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. Il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b. sia consentita una corretta percezione dei lavori assembleari, partecipando in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12

"ASSEMBLEA STRAORDINARIA"

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la liquidazione, nonché per la devoluzione del patrimonio. E' necessaria la presenza dei 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art.13

"CONSIGLIO DIRETTIVO"

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea degli associati.

E' formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esecutivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da

parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

L'organo di amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al perseguimento dello scopo associativo.

E' presieduto dal Presidente o in assenza dal Vice-Presidente, ovvero in caso di mancanza di entrambi dal componente più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza da persona designata da chi presiede la riunione.

All'organo di amministrazione spetta, inoltre:

1. amministrare le risorse economiche dell'Associazione, con ogni più ampio potere a riguardo;
2. predisporre il bilancio o rendiconto, da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea dei soci;
3. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
4. deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
5. provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
6. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
7. indire adunanze, convegni etc.

L'Organo di amministrazione è convocato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (es. mail, pec, applicazioni di messaggistica per smartphone etc.) da inoltrare almeno 7 giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere il giorno e l'ora indicata per la riunione, le materie da trattare

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni si possono svolgere in modalità audio visiva o altri mezzi analoghi, che permettano il riconoscimento dell'identità del soggetto partecipante ed una corretta percezione dei lavori assembleari da parte degli intervenuti e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni redatte.

Art.14

"IL PRESIDENTE"

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Egli è anche Presidente dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione

sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti bancari e postali ed operare sugli stessi.

Per le operazioni bancarie e finanziarie l'Organo di amministrazione può richiedere la firma abbinata di altro componente dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni verrà sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

E' eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti e dura in carica un anno, rilegibile per altri due mandati consecutivi.

Il presidente dura in carica 2 anni, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Art.15

" IL SEGRETARIO "

Al segretario compete:

- a) curare ed organizzare lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione,
- c) convocare tempestivamente l'Assemblea e l'organo di Amministrazione;
- d) redigere il libro verbali, il libro soci;
- e) provvedere alla corrispondenza;
- f) dare esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente e coordinare le attività associative.

Art. 16

"ORGANO DI CONTROLLO"

È monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, ovvero in caso di superamento per due esercizi consecutivi dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale di €. 110.000,00;
2. ricavi, rendite o proventi maggiori di €. 220.000,00;
3. nr. 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alla raccolta fondi ed alla relativa destinazione, che non potrà mai essere a scopo di lucro;
- attesta la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;

- attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Esso potrà esercitare, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. nr. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 17

“RISORSE ECONOMICHE”

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18

“DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO”

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Ha, invece, l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19

“BILANCIO”

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Andranno messi a disposizione degli associati cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 20

“BILANCIO SOCIALE”

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21

“LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI”

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

Art. 22

“TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SCIoglimento E ESTINZIONE”

La trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione, è deliberata dall'Assemblea dei soci in seduta Straordinaria.

L'assemblea dovrà provvedere in caso di scioglimento o estinzione, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Art. 23

“DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO”

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 24

“DISPOSIZIONI GENERALI FINALI”

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto dai costituenti in data ed ora di cui sopra.